

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1685 in data 17 agosto 2012

BANDO PER GLI ANNI 2012-2013, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013 DELLA VALLE D'AOSTA PER LA MISURA 123 “ACCRESIMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI” ~ AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1698/2005. ANNUALITA' 2012-2013.

INDICE

1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi della Misura:.....	4
3. Codice Misura: 123	4
4. Obiettivi e descrizione della misura	4
4.1. Principali obiettivi	4
4.2 Tipologie di intervento	4
4.2.1 Interventi materiali	5
4.2.2 Interventi immateriali	5
4.3. Spese e investimenti ammissibili	5
4.4. Calcolo della spesa ammessa	7
4.5. Spese non ammissibili	8
5. Disponibilità finanziaria e intensità dell'aiuto	9
6. Beneficiari	9
7. Condizioni di accesso	10
8. Commissione interna	11
9. Responsabili del procedimento	11
9.1 Procedimento amministrativo della domanda di aiuto	11
9.2 Procedimento amministrativo della domanda di pagamento	12
10. Principali fasi del procedimento amministrativo	12
10.1 Presentazione delle domande di aiuto.....	12
10.2 Verifica della ricevibilità	13
10.3 Istruttoria	14
10.4 Criteri di selezione	17
10.5 Approvazione delle domande e individuazione delle iniziative ammesse a contributo	20
10.6 Tempi di realizzazione degli interventi e cantierabilità degli investimenti	20
10.7 Modalità di erogazione – Rendicontazione e liquidazione	21
11. Limiti, divieti ed obblighi	23
11.1 Obblighi relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto ed il pagamento	23
11.2 Obblighi successivi al pagamento	24
12. Controlli	24
13. Disposizioni finanziarie	25
13.1 Monitoraggio degli interventi	25

13.2 IVA, altre imposte e tasse	25
13.3 Leasing	26
13.4 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	26
14. Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	26
14.1 Pubblicazione e informazione ai potenziali beneficiari	27
15. Norma residuale	27
16. Clausola compromissoria	27
17. Gestione dei casi particolari	28
a) Varianti	28
b) Cause di forza maggiore	28
c) Proroghe	29
d) Rinuncia totale	29
e) Parziale esecuzione dell'intervento	29
f) Economie e maggiori spese	30
g) I casi di cessione	30
18. Revoche e sanzioni	31
19. Modulistica per la presentazione della domanda di aiuto	31

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI CIRCA GLI ORGANISMI PRESENTI NEL TESTO

RAVA Regione Autonoma Valle d'Aosta
AdG Autorità di Gestione
OP Organismo Pagatore
SC Struttura Competente

TITOLO DELL'INTERVENTO:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013

MISURA 123: “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali”.

STRUTTURE RESPONSABILI:

Organismo titolare: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Autorità di Gestione: ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari
Loc. Grande Charrière, 66
11020 SAINT – CHRISTOPHE (AO)
Telefono: 0165 – 275420
Fax: 0165 – 275290

Struttura Competente: ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Forestazione e sentieristica
Località Amerique, 127/A
11020 QUART (AO)
Telefono: 0165 – 776363
Fax: 0165 – 776348
e – mail: s – sentieristica@regione.vda.it

Organismo Pagatore: AGEA – Agenzia generale per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00187 ROMA

1. PREMESSA

La misura 123 è avviata mediante la diffusione del presente bando che fornisce i dettagli circa le opportunità offerte dal Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2007 – 2013 nel settore della commercializzazione e della prima trasformazione dei prodotti forestali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA MISURA

Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” articolo 20 lettera b) punto (iii) del Reg. (CE) n. 1698/2005; articolo 19 e punto 5.3.1.2.3 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1974/2006.

3. CODICE MISURA: 123

4. OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELLA MISURA

4.1 PRINCIPALI OBIETTIVI

La misura è finalizzata a valorizzare i prodotti forestali attraverso l'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza delle strutture operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, anche favorendo la produzione di energia rinnovabile, l'introduzione di nuove tecnologie e innovazioni.

Gli obiettivi perseguiti da questa misura sono:

- migliorare la dotazione di capitali fissi;
- favorire le utilizzazioni forestali per la produzione di energia rinnovabile;
- favorire l'ammodernamento, la razionalizzazione ed il potenziamento degli impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;
- promuovere la certificazione delle microimprese forestali;
- migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro;
- accrescere la capacità delle foreste di produrre, su basi sostenibili, una gamma diversificata di beni e servizi;
- mantenere efficienti e migliorare le prestazioni economiche del sistema produttivo forestale e favorire l'integrazione tra gestori c/o produttori e utilizzatori e/o fruitori;
- aumentare la competitività delle imprese attraverso l'abbattimento dei costi di produzione grazie all'utilizzo di energie rinnovabili idonee a ridurre i consumi energetici.

4.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La misura sarà applicata nel periodo 2007 – 2013 all'intero territorio regionale.

Sono previste due tipologie di interventi:

4.2.1 Interventi materiali

Sono tali gli interventi di:

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali;
- acquisto di macchine ed attrezzature forestali nuove (esclusi gli automezzi), compresi gli equipaggiamenti leggeri (motoseghe, verricelli, argani forestali, attrezzature antinfortunistiche, ecc.);
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento ed energia idraulica.

4.2.2 Interventi immateriali

Tali interventi sono ammissibili solo se direttamente legati agli investimenti materiali sopra indicati e comunque nel limite massimo del 25% della spesa sostenuta per gli interventi materiali corrispondenti; possono rientrare in tale categoria:

- le spese generali previste dall'art. 55, par. 1), lettera c) del reg. (CE) n. 1974/06, quali onorari di agronomi, forestali, architetti, ingegneri e consulenti (per tutti gli onorari, nel limite massimo del 10% della spesa sostenuta per l'investimento materiale corrispondente), studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, dichiarazioni;
- le spese propedeutiche all'ottenimento della certificazione forestale secondo standard di sostenibilità, se riconducibili agli investimenti materiali di cui sopra.

4.3 SPESE E INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza.

A tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05 le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle “attività ammissibili”.

Una spesa per ritenersi ammissibile deve quindi essere:

- **imputabile** ad un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento concorre;
- **pertinente** rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- **congrua** rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

Sono ammessi i seguenti investimenti:

- i beni acquistati (impianti, macchinari, attrezzature) devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- le spese relative all'acquisto di terreni sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - b. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo di destinazione di almeno 10 anni;
- l'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico qualificato indipendente¹ o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- c. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo di destinazione di almeno 10 anni.

Per la valutazione della congruità dei prezzi di progetti di investimento strutturale in fase istruttoria si fa riferimento ai valori di mercato.

- I contributi in natura vengono considerati spese ammissibili a condizione che:
 - a. consistano nella fornitura di prestazioni di lavoro volontarie non retribuite da parte del beneficiario;

¹ Nel presente bando si intende generalmente per tecnico qualificato un libero professionista iscritto regolarmente al proprio ordine professionale. In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni relative a macchinari ed attrezzature forestali il beneficiario potrà rivolgersi preferibilmente ad un dottore in scienze forestali. Per dichiarazioni, attestazioni in merito al valore di mercato di terreni e fabbricati, nonché per le verifiche e dichiarazioni relative ad elementi strutturali, architettonici, ecc. potrà essere individuata una delle seguenti figure: geometra, ingegnere o architetto.

- b. il valore della prestazioni di lavoro volontarie non retribuite sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato e delle normali tariffe orarie e giornaliero in vigore per l'attività eseguita, applicando un abbattimento forfettario del 25%.

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che intende fornire la propria prestazione di lavoro per la realizzazione del progetto e l'ammontare previsto di tale contributo in natura. In fase istruttoria la valutazione dell'ammontare della spesa ammissibile per la prestazione di lavoro proprio da parte del richiedente è definita in base ai valori dei prezzi di mercato e di quanto sopra riportato.

4.4 CALCOLO DELLA SPESA AMMESSA

Per l'annualità 2012-2013 saranno considerate ammissibili tutte le spese, purché fiscalmente corrette e rispettanti le condizioni generali, sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa; tali spese dovranno essere comunque essere sostenute in data successiva all'approvazione del presente bando.

L'art. 48 del Reg. (CE) n. 1974/06 chiarisce i concetti di verificabilità e controllabilità in merito all'ammissibilità delle spese, che sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente come indicato nell'Allegato B) del presente bando.

In particolare, nel caso di:

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali;
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento ed energia idraulica,

la spesa ammissibile a contributo sarà data dalla sommatoria delle seguenti voci a) + b):

- a) importo delle opere risultanti dal computo metrico estimativo redatto in base ai prezzi di mercato o al vigente prezzario regionale, in alternativa per le voci non comprese, ad apposite analisi prezzi sulla base di preventivi;
- b) importo delle seguenti spese tecniche (calcolate sulla base della normativa vigente al momento della presentazione delle stesse):
 - progettazione definitiva – esecutiva (cantierabile);
 - direzione e collaudo dei lavori;
 - perizia geologica;
 - studio di impatto ambientale (ove richiesto dalla vigente normativa);

- piano di sicurezza dei lavori (ove previsto dalla vigente normativa);
- azioni di promozione ed informazione al pubblico circa gli investimenti realizzati;

da ammettersi, (escluse IVA e altre tasse e imposte di legge) fino alla percentuale massima del 15% dell'importo previsto e lordo dei lavori.

La prima comunicazione al richiedente, in seguito al progetto preliminare, della spesa ammissibile a contributo non rappresenta un impegno finanziario, ma riconosce l'esistenza dei requisiti previsti per l'erogazione del contributo.

È compito dell'interessato verificare, presso i tecnici degli uffici competenti, le eventuali divergenze fra i prezzi ammessi e quelli approvati dall'ente unitamente al preliminare.

La spesa massima ammissibile è comunicata ufficialmente all'interessato dopo l'approvazione del provvedimento dirigenziale di concessione e potrà essere eventualmente ridotta in sede di accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori.

Negli altri casi o laddove gli interventi di cui sopra non siano di tipo edilizio, la spesa ammissibile a finanziamento è determinata dagli uffici della struttura competente in base alle condizioni di seguito riportate dal presente bando.

Le spese per investimenti immateriali connesse ad investimenti materiali possono essere giudicate ammissibili se direttamente legate a questi ultimi. In questo caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento, è comunque necessario aver acquisito ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori e comunque prima della domanda di pagamento devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva, o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli dei prezzi di mercato, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

4.5 SPESE NON AMMISSIBILI

Ferme restando le condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni vigenti ed i principi esplicitati nel documento: “Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” reperibile sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (www.politicheagricole.it/SviluppoRurale), **non sono ammissibili** a contributo, salvo diversa indicazione specifica riportata dal presente bando e anche se necessarie al perfetto compimento dell'opera e regolarmente documentate, le seguenti spese:

- acquisto e locazione di beni immobili e di mezzi di trasporto;
- oneri per lavori in economia diretta svolti mediante l'utilizzo di maestranze alle dipendenze del beneficiario del contributo;
- spese per la costituzione di mutui e fondi di garanzia;
- oneri riguardanti le indennità di esproprio e le convenzioni in genere stipulate con altri soggetti pubblici e privati;
- le spese per l'acquisto di materiale usato;
- l'IVA che sia comunque recuperabile dal beneficiario;
- pagamento di titoli/fatture tramite permuta e valutazione dell'usato sui macchinari;
- pagamento di titoli/fatture tramite contanti;
- qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- lavori, opere, prestazioni tecniche od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto finanziato e alla presente misura 123;
- spese in economia documentate;
- interessi passivi.

5. DISPONIBILITA' FINANZIARIA E INTENSITA' DELL'AUTO

Il presente bando è a valere su un ammontare di **euro 1.152.225,83**.

Il contributo viene erogato in conto capitale. Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, il cosiddetto regime “de minimis” per cui l'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre esercizi finanziari, i 200.000 euro.

Il tasso di contributo pubblico previsto (comunitario, statale e regionale) è pari al **40%** delle spese che saranno ritenute ammissibili.

6. BENEFICIARI

L'accesso alla misura è limitato alle micro – imprese² operanti nel settore della trasformazione³ e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencate le tipologie di prodotto che sono considerate prima trasformazione:

- Produzione di carpenteria finita e/o segati per carpenteria
- Produzione di imballaggi in legno e/o elementi per imballaggi in legno

² Raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, GU L124 del 20.5.2003, pag 36.

In particolare si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 di euro. È considerata impresa ogni entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

³ In particolare della prima trasformazione.

- Produzione segati per falegnameria, serramenti e arredamenti interni
- Produzione di tondame da lavoro e/o legna da ardere, proveniente da boschi naturali
- Fabbricazione di pannelli compensati, multistrati, listellari e altri paniforti
- Fabbricazione di pavimenti in legno e/o elementi per pavimenti in legno
- Segagione ed altre lavorazioni per conto terzi
- Altre produzioni.

7. CONDIZIONI DI ACCESSO

Il sostegno agli investimenti può essere concesso alle imprese che rispettino le seguenti condizioni:

- iscrizione al registro⁴ delle imprese agricole e forestali presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- regolare iscrizione all'INPS⁵ ai fini previdenziali ed assistenziali;
- possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate;
- rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale;
- rispetto del requisito relativo al rendimento globale delle imprese.

In merito all'ultimo requisito relativo al rendimento globale delle imprese, il sostegno viene accordato alle imprese che:

- dimostrano di essere in condizioni di redditività economica (fatturato medio pari ad almeno 30.000 euro/anno, calcolato come media dell'ultimo triennio) o di raggiungerla in un periodo stabilito, tali da garantire lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese stesse, e di essere in equilibrio finanziario;
- rispettano gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- dimostrano la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- dimostrano la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa.

⁴ Si intende l'elenco comprendente le imprese agricole iscritte nell'apposita sezione del registro della *Chambre* e, più in genere, delle altre imprese iscritte alla *Chambre* per le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e assimilati.

⁵ O ad altri Enti aventi finalità similari.

8. COMMISSIONE INTERNA

Nell’ambito di applicazione della misura cofinanziata di cui al presente bando, è istituita una commissione interna che dovrà esaminare le domande presentate e che risulterà così composta:

- il dirigente della Struttura forestazione e sentieristica, con funzione di presidente;
- un funzionario della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale (in qualità di rappresentante dell’Autorità di gestione);
- un istruttore tecnico della Struttura forestazione e sentieristica;
- un tecnico dell’ufficio competente;
- un segretario verbalizzante.

I membri della commissione interna dovranno essere utenti abilitati ad operare con le proprie credenziali sul programma operativo SIAN, in modo da ricoprire tutte le figure previste dall’iter istruttorio delle domande di aiuto e di pagamento.

Possono inoltre far parte della commissione altri funzionari regionali, consulenti o esperti nei rispettivi settori che abbiano in essere un contratto di lavoro con l’amministrazione regionale, che verranno appositamente individuati dal presidente della commissione interna.

La commissione interna è convocata mediante formale comunicazione scritta, o tramite invio di e-mail agli interessati, oppure su semplice richiesta verbale da parte del dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste.

A parziale deroga di quanto sopra indicato, tenuto conto dell’organizzazione interna degli uffici tecnici e delle eventuali assenze giustificate, la commissione è valida anche qualora sia possibile convocare un numero inferiore di componenti, qualunque sia la loro qualifica, fermo restando la presenza del dirigente avente la funzione di presidente.

Di quanto fatto, accordato, proposto e discusso in sede di riunione è redatto un verbale a cura del segretario verbalizzante.

9. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

9.1 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI AIUTO

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 19, del 6 agosto 2007 si precisa che il responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente della Struttura forestazione e sentieristica dott. Luigi Bianchetti, della Regione Valle d’Aosta, località Amérique n. 127/a – 11020 Quart (AO), e – mail: l.bianchetti@regione.vda.it.

Il responsabile dell’istruttoria è il dott. Andrea Bionaz, istruttore tecnico della Struttura forestazione e sentieristica, località Amérique n. 127/a – 11020 Quart (AO), e – mail: a.bionaz@regione.vda.it, tel. ufficio: 0165.776251.

Il tenutario delle pratiche è il Sovr. C. For.le Nerino Martinod, funzionario della Struttura forestazione e sentieristica, località Amérique n. 127/a – 11020 Quart (AO), e – mail: n.martinod@regione.vda.it, tel. ufficio: 0165.776243.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio tecnico e progettazione viabilità forestale – Piano di Sviluppo Rurale” della Struttura forestazione e sentieristica.

Il procedimento amministrativo della domanda di aiuto decorre dalla data di presentazione delle domande e si conclude con l'invio della comunicazione di chiusura istruttoria della domanda di aiuto.

In caso di inerzia dell'Amministrazione, è possibile proporre ricorso al TAR fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento (art. 2, comma 5 legge 7 agosto 1990, n. 241, e 21 bis legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

9.2 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni si informa che il responsabile del procedimento amministrativo è l'Organismo Pagatore (AGEA), con sede a Roma in Via Palestro n.81.

Il procedimento si intende avviato a seguito della presentazione della domanda di pagamento dell'AdG; la liquidazione dell'aiuto è da intendersi come comunicazione della chiusura del procedimento amministrativo della domanda di pagamento.

Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione degli atti relativi alla domanda di pagamento è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.2.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

10. PRINCIPALI FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

10.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

I soggetti interessati devono compilare preliminarmente alla domanda di aiuto, una domanda di adesione per l'annualità 2012-2013 e presentarla nel periodo compreso tra:

- la data di approvazione del presente bando con deliberazione della Giunta regionale n. 1685 del 17.8.2012 ed il 30 settembre 2013;

mediante l'apposita modulistica predisposta (Allegati al presente bando).

Le domande pervenute oltre i termini previsti per il 30 settembre 2013 non saranno prese in considerazione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo⁶.

⁶ esenzione dall'imposta di bollo (DPR 642/72 e successive modificazioni) previsti per: Aiuti comunitari e nazionali settore agricolo (art. 21 bis tab. B).

Le domande possono essere inoltrate alla Forestazione e sentieristica a mezzo di raccomandata, posta celere, a mano o tramite corriere. Nei primi due casi, quale data di presentazione, si considera quella del timbro postale di spedizione; negli altri due si considera la data del timbro di accettazione della struttura ricevente apposto sul frontespizio della domanda generale.

La documentazione presentata deve essere valida dal punto di vista tecnico, economico e finanziario ed idonea al conseguimento degli scopi prefissati dal richiedente in sintonia con gli obiettivi della misura.

Ai fini della presentazione della domanda valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di un progetto per il quale il soggetto richiedente abbia già ricevuto dei contributi, in qualsiasi forma, ai sensi del PSR 2007 – 2013 o di altre norme statali, regionali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato prima della presentazione della domanda di cui al presente bando;
- ciascuna domanda non deve far riferimento ad altre misure e/o a più soggetti.

I requisiti per l'accesso ai benefici debbono essere in possesso del richiedente al momento della presentazione della domanda, salvo quanto previsto in merito alla dichiarazione sulla redditività aziendale.

Il soggetto richiedente è tenuto, quindi, a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

La gestione della misura 123 del Programma di Sviluppo Rurale avviene tramite procedura SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) con la creazione di un fascicolo aziendale elettronico specifico per ogni potenziale beneficiario.

La domanda di aiuto e la domanda di pagamento ai fini della liquidazione dei contributi, avanzata dal titolare –se persona fisica- o dal rappresentante legale –se altro soggetto titolato –, saranno compilate direttamente on line dagli uffici della SC (Forestazione e sentieristica) che provvederanno al caricamento dei dati sul SIAN e al successivo inoltro all'OP.

In seguito la SC provvederà ad inviare tramite lettera al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con la contestuale assegnazione del relativo CUP (Codice Unico di Progetto).

10.2 VERIFICA DELLA RICEVIBILITÀ

Durante tale fase viene effettuata una prima analisi delle domande al fine di verificarne la ricevibilità in termini di:

- rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda
- verifica del possesso delle condizioni di accesso
- completezza della domanda
- presenza nella domanda della firma del legale rappresentante del soggetto richiedente.

Nel caso in cui anche uno degli elementi sopra citati non sia rispettato, la SC considera la domanda irricevibile e provvede ad inviare al beneficiario entro **10 giorni** solari a partire dalla data di ricevimento della richiesta, la comunicazione di irricevibilità tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

10.3 ISTRUTTORIA

Lo scopo della fase istruttoria è verificare la conformità del progetto o del programma di impegni o attività agli obiettivi della misura e l'ammissibilità e la congruità delle spese previste nella domanda di finanziamento.

L'istruttoria delle domande di aiuto, di cui è responsabile la SC, si articola in una fase preliminare di valutazione delle domande presentate, che si conclude con la determinazione della spesa massima ammissibile per ogni domanda, la quale viene adottata con provvedimento dirigenziale. L'iter termina con la comunicazione dell'esito al beneficiario e nella fase di chiusura d'istruttoria delle domande di aiuto. Sinteticamente le fasi sono le seguenti:

1. L'ufficio incaricato procede all'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto pervenute da sottoporre all'esame della Commissione interna e all'eventuale richiesta di documentazione integrativa necessaria.
2. La commissione interna procede, entro 60 giorni, alla valutazione delle domande ed alla determinazione delle priorità e dei punteggi attribuiti sulla base di quanto previsto al paragrafo n. 10.4 *Criteri di selezione*, e approva:

- le domande di aiuto ammissibili al contributo, quelle finanziabili e quelle non finanziabili per carenza di risorse, con i relativi punteggi e priorità, l'importo di spesa massima preventivata, la percentuale di aiuto ed il relativo importo distinto in quota Unione Europea, Stato e Regione con indicazione delle domande ammissibili;

- le domande di aiuto non ammissibili, per le quali vengono specificati i motivi della decisione. Nei casi di sussistenza di problematiche legate alla ricevibilità della domanda di aiuto, si provvederà a trasmettere ai richiedenti una comunicazione dei motivi ostativi che hanno impedito l'accoglimento delle stesse ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 *Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

Nei casi inerenti alla rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, si provvederà a trasmettere ai richiedenti una comunicazione con la richiesta delle integrazioni necessarie.

In entrambi i casi il richiedente potrà, entro **10 giorni** consecutivi dal ricevimento della comunicazione, formulare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti integrativi e chiedere che la commissione interna riesamini il caso alla luce dei chiarimenti forniti. Qualora non pervengano entro tale termine le integrazioni richieste la domanda viene rigettata.

L'esame della pratica si conclude con un giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa, il quale va riportato su un verbale di ammissibilità che contiene di norma i seguenti elementi:

- i dati sintetici relativi al richiedente;
- l'importo totale richiesto con la descrizione sintetica degli interventi previsti;
- la valutazione tecnico – economica dell'intervento;
- la compatibilità con gli indirizzi regionali, nazionali e comunitari;
- la descrizione degli interventi ammissibili con relativa spesa ammissibile;
- l'importo complessivo della spesa ammissibile a contributo, il contributo concesso espresso in percentuale sulla spesa ammissibile ed in valore assoluto;
- le priorità, preferenze e precedenza;
- il giudizio conclusivo con eventuali prescrizioni e vincoli.

Il richiedente che avrà ottenuto parere positivo, previa disponibilità di risorse, entrerà a far parte delle domande ammesse.

In caso di esito negativo, l'interessato può presentare istanza di riesame entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'ammissione al finanziamento viene approvata entro 60 giorni dalla redazione del relativo verbale, con apposito provvedimento dirigenziale.
4. Nei 15 giorni successivi all'approvazione del provvedimento, lo stesso viene notificato al beneficiario con una lettera che indica:
 - la tempistica per la realizzazione degli investimenti adeguata al tipo di intervento previsto ed il termine per l'ultimazione dei lavori;
 - l'eventuale richiesta del progetto esecutivo cantierabile e i termini per la sua presentazione (180 giorni consecutivi dalla data di ricevimento dalla notifica), per l'ultimazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese come da cronoprogramma presentato;
 - l'importo complessivo della spesa massima ammissibile, il relativo contributo espresso in percentuale sulla spesa ammessa ed in valore assoluto;
 - le condizioni per la liquidazione dell'eventuale anticipo e/o acconto (se richiesto nella domanda di aiuto);
 - le eventuali prescrizioni tecniche vincolanti atte a garantire che il progetto di investimento realizzi pienamente gli obiettivi della Misura 123.

L'istruttoria delle domande prevede sempre l'effettuazione dei sopralluoghi presso l'azienda o il cantiere di lavoro; il beneficiario è tenuto ad accettare i suddetti controlli agevolandone lo svolgimento.

I potenziali beneficiari che hanno provveduto alla realizzazione degli investimenti richiesti ed ottemperato agli obblighi previsti sono inseriti nel programma informatico SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e sono autorizzati a presentare, con le modalità di seguito esplicitate, le relative domande di pagamento.

Il dirigente della SC provvede a redigere un provvedimento che contiene tale elenco.

Investimenti materiali

Nel caso di acquisizione di beni materiali quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o con importi non desumibili dai prezzi di mercato o dal prezzario regionale vigente, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico – economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Opere a misura o a corpo

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura o a corpo, devono essere presentati progetti completi corredati da: corografia (CTR in scala 1:10.000), planimetria catastale, piante, sezioni e prospetti, particolari costruttivi, relazione tecnico – descrittiva delle opere da eseguire, relazione geologica, computi metrici analitici e crono – programma dei lavori.

Investimenti immateriali

Per quanto concerne gli investimenti immateriali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le offerte devono contenere una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto

(piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

10.4 CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di aiuto proseguono l’iter per il finanziamento (fino ad esaurimento delle risorse disponibili) in base all’assegnazione a ciascun progetto ammissibile di un punteggio totale, ottenuto dalla somma dei punteggi parziali relativi ai singoli criteri di selezione sotto indicati.

Per l’espletamento di tali operazioni di selezione la SC si avvale della commissione interna prevista al punto 8.

LOCALIZZAZIONE AZIENDALE		
1) Aziende la cui sede ricade in Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM)*	Più del 50% della superficie aziendale	12 punti
	Meno del 50% della superficie aziendale	10 punti
2) Aziende la cui sede ricade in Aree Natura 2000**	Più del 50% della superficie aziendale	10 punti
	Meno del 50% della superficie aziendale	8 punti
3) Ubicazione altimetrica della sede aziendale	Zona superiore a 1200 m s.l.m.	10 punti
	Zona compresa tra 801 e 1200 m s.l.m.	5 punti
	Zona compresa tra 350 e 800 m s.l.m.	3 punti

(I suindicali criteri 1) e 2) si applicano esclusivamente nel caso in cui il richiedente abbia effettivamente in dotazione superficie aziendale agro – silvo – pastorale).

TIPO DI BENEFICIARIO		
1) Imprenditoria femminile e giovani imprenditori che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di emanazione del bando di accesso agli specifici aiuti		10 punti
2) Aziende di minori dimensioni economiche che operano su scala regionale e direttamente collegate alla realtà forestale locale		8 punti
3) Imprese che producono assortimenti legati alla produzione tipica locale o per la ristrutturazione di fabbricati tipici regionali (es. rascard)		6 punti
4) Beneficiari organizzati in forme consorziate di proprietari/utilizzatori per attività di commercializzazione		4 punti
5) Incidenza delle operazioni di taglio sul reddito d'Impresa ***	• Più del 50%	10 punti
	• Dal 31% al 50%	5 punti
	• Dal 10% al 30%	3 punti
6) Dimensione della superficie forestale trattata dall'Impresa nel triennio precedente	• Superficie uguale o superiore a 25 ha e fino a 50 ha	10 punti
	• Superficie superiore o uguale a 15 ha e inferiore a 25 ha	5 punti
	• Superficie superiore o uguale a 5 ha e inferiore a 15 ha	3 punti
	• Superficie superiore o uguale a 1 ha e inferiore a 5 ha	1 punto
7) Quantità di legname abbattuto nel triennio precedente	• Superiore a 4000 mc	10 punti
	• Compreso tra 1001 e 4000 mc	5 punti
	• Compreso tra 250 e 1000 mc	3 punti
8) Incremento della capacità lavorativa dell'azienda in seguito all'intervento	• L'intervento consente un aumento della capacità lavorativa superiore al 50%	10 punti
	• L'intervento consente un aumento della capacità lavorativa tra il 31% ed il 50%	5 punti
	• L'intervento consente un aumento della capacità lavorativa tra il 10% ed il 30%.	3 punti
9) Azienda che non abbia usufruito della precedente programmazione del PSR		5 punti
10) Processi di eco – certificazione	• L'impresa è già titolare di eco – certificazione (ISO 9000 –	10 punti

	ISO 14000)	
	• L'impresa dimostra di avere in corso un processo per l'ottenimento di eco – certificazione	5 punti

TIPO DI INVESTIMENTO E PROGETTAZIONE		
1) Impianti fissi che utilizzano fonti rinnovabili:	investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti	10 punti
	investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento ed energia idraulica che utilizzano fonti rinnovabili	10 punti
2) Tipologia di macchinari e attrezzature destinate ad utilizzazioni forestali:	• Macchine ed attrezzature per l'esbosco	20 punti
	• Macchine ed attrezzature per la movimentazione del legname	18 punti
	• Macchine ed attrezzature per la prima trasformazione	16 punti
	• Macchine ed attrezzature per l'abbattimento e l'allestimento	12 punti
3) Tipologia di equipaggiamenti forestali leggeri:	Attrezzature antinfortunistiche	5 punti
	Motoseghe e applicazioni	3 punti
	Verricelli leggeri	2 punti
4) Tipo di progettazione	(definitiva – esecutiva)****	15 punti

* Secondo la definizione riportata all'Asse 4 del PSR

** L'elenco dei siti Natura 2000 è riportato all'Allegato 7 al PSR

*** Il punteggio viene attribuito in base all'incidenza percentuale delle entrate derivante dalle operazioni forestali di taglio sul reddito totale d'impresa nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda.

**** Si intendono progetti direttamente cantierabili.

Il dirigente della SC con proprio provvedimento, nel rispetto dell'ammontare dei fondi disponibili, approva le singole domande, individuando le iniziative finanziabili e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate, per carenza di fondi.

Se nel corso della programmazione uno o più progetti subiscono l'esclusione in seguito all'accertamento di infrazioni gravi agli impegni assunti, sulla base delle tabelle per le riduzioni/esclusioni, possono subentrare al finanziamento nuovi progetti, fra quelli ritenuti finanziabili e regolarmente approvati.

10.5 APPROVAZIONE DELLE DOMANDE E INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

Nei casi in cui le iniziative proposte dai richiedenti siano giudicate dalla commissione non ammissibili, o siano state rigettate per carenza di documentazione o per la mancata presentazione delle integrazioni previste, il dirigente della SC ne dà comunicazione ai richiedenti. Al termine dell'istruttoria, che deve concludersi entro **90 giorni** dalla presentazione delle domande di aiuto il dirigente della SC redige un provvedimento che contiene:

- le domande accolte in base alle priorità definite ed il fabbisogno finanziario stimato;
- i soggetti la cui domanda è stata rigettata;
- l'individuazione dei potenziali beneficiari collocati in posizione utile in base alla disponibilità finanziaria prevista, con l'invito a dar corso agli investimenti progettati tassativamente entro i tempi che saranno comunicati all'atto di accoglimento della domanda.

Le iniziative non finanziabili per insufficienza dei fondi sono escluse dal bando 2012-2013 (tuttavia, a fronte di maggiore disponibilità finanziaria nel corso del periodo di validità del presente bando potranno essere approvate ulteriori richieste).

In seguito all'approvazione del provvedimento dirigenziale di cui sopra, ne viene data comunicazione agli interessati.

10.6 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E CANTIERABILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Nel caso di:

- costruzione, ristrutturazione e/o ammodernamento di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali
- investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti
- investimenti per la protezione e il miglioramento dell'ambiente, compresi gli investimenti per risparmi energetici attraverso l'uso di energie rinnovabili quali biomasse, sole, vento e energia idraulica:

A) al fine di poter fruire della totalità dei contributi comunitari e statali, i progetti ammessi a finanziamento devono essere portati a termine e rendicontati, improrogabilmente, entro i termini stabiliti dagli uffici regionali incaricati della

definizione del crono – programma di spesa, compatibile con la regola N+2⁷, pena la riduzione del contributo, per un importo pari alla quota di spese non rendicontata nei tempi stabiliti;

B) la cantierabilità degli investimenti, cioè il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, deve essere dimostrata (attraverso la trasmissione alla struttura competente dei relativi atti) entro 120 giorni dalla comunicazione che il progetto è ritenuto ammissibile al finanziamento.

Il ritardo nella presentazione del progetto cantierabile, completo di tutta la documentazione richiesta, rappresenta una violazione di un impegno assunto dal beneficiario che comporta, a seconda della gravità della violazione, l'applicazione delle riduzioni o l'esclusione dal contributo, sulla base delle tabelle contenute nell'atto approvato dalla Giunta regionale che regola l'applicazione delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni (Deliberazione di Giunta regionale n. 2030 in data 11 luglio 2008).

In caso di motivata necessità, tuttavia, possono essere concessi ulteriori 60 giorni di proroga se il ritardo nella presentazione del progetto cantierabile è da attribuirsi a cause non imputabili al beneficiario sulla base di idonea documentazione attestante quanto sopra.

Il richiedente può iniziare i lavori a proprio rischio, anche in mancanza dell'esito definitivo dell'istruttoria, ovvero prima di avere ricevuto la notifica di concessione dell'aiuto. Tale modo di procedere, tuttavia, non genera alcun diritto alla concessione dell'aiuto ed è esclusivamente finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione delle opere e di sostegno delle spese. Qualora il contributo sia effettivamente concesso, in sede di rendicontazione, le fatture quietanzate dovranno riportare, comunque, una data successiva a quella della presentazione della domanda di aiuto, fatte salve le spese propedeutiche e preliminari alla presentazione della domanda stessa, che comunque non potranno essere antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando sul BUR.

10.7 MODALITA' DI EROGAZIONE – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L'Organismo Pagatore (AGEA) eseguirà le erogazioni, in anticipo, in acconto e a saldo, dopo aver ricevuto la domanda di pagamento tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previa approvazione e trasmissione dei relativi elenchi o autorizzazioni di liquidazione da parte dall'Autorità di Gestione.

L'aiuto potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo rendicontabile, pari al 20% dell'aiuto concesso (fatta salva eventuale proroga della misura anticrisi da parte della Comunità Europea che estende al 50% dell'aiuto concesso l'anticipo rendicontabile), a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo;
- in caso di mancata richiesta di anticipo, acconto fino al 90% dell'aiuto concesso, se richiesto nella domanda di aiuto;

⁷ Cosiddetta del disimpegno automatico: si tratta dell'obbligo, previsto dall'articolo 29 del Reg. (CE) n. 1290/2005, di liquidazione entro i successivi 2 anni dei finanziamenti impegnati nell'anno N, citato nella deliberazione di approvazione del finanziamento da parte della Giunta regionale, nell'ambito della quale è fissato l'obbligo di rispetto delle scadenze.

- saldo, determinato con il verbale di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, subordinatamente all'inoltro della domanda di pagamento a saldo.

L'erogazione dell'anticipo e dell'acconto è subordinata alle seguenti condizioni:

- a presentazione di apposita domanda di pagamento in anticipo corredata di fidejussione (garanzia bancaria o garanzia equivalente), corrispondente al 110 % dell'importo dell'anticipo e di certificazione di inizio lavori. Lo svincolo della fidejussione sarà disposto successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo;
- che la richiesta di anticipo o di acconto sia stata specificatamente compilata su apposito modulo (domanda di adesione) all'atto della compilazione della domanda di aiuto;
- che la domanda di pagamento in acconto sia supportata da apposita documentazione probatoria (fatture quietanzate, stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori, ecc.).

L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di apposita domanda di pagamento a saldo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) stato finale dei lavori oppure avvenuto acquisto dei macchinari;
- b) fatture debitamente quietanzate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (collaudi, certificato di regolare esecuzione, certificazioni di conformità, dichiarazione della direzione lavori che le opere sono state eseguite a regola d'arte, ecc.);
- c) dettagliato resoconto delle spese sostenute e computo metrico consuntivo delle opere realizzate con specifici riferimenti ai prezzi e alle voci del prezzo utilizzato a preventivo, nonché alle fatture quietanzate di cui al precedente punto b);
- d) eventuali altri documenti necessari all'istruttoria della domanda.

In sede di accertamento finale si procederà a verificare:

- che siano state rispettate le prescrizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti dal presente bando e dalla notifica di concessione dell'aiuto;
- che tutte le opere e gli acquisti siano stati regolarmente attuati;
- che siano state acquisite le certificazioni previste;
- che la rendicontazione finale sia completa di tutti i documenti richiesti;
- che le spese rendicontate siano congrue rispetto al computo metrico estimativo ed ai preventivi presentati, nonché alle eventuali varianti presentate.

In seguito all'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, il beneficiario presenta una domanda di pagamento del contributo, eventuali acconti e/o il saldo seguendo la procedura SIAN.

La documentazione relativa alle spese sostenute ed ai relativi giustificativi di pagamento da presentare agli uffici consiste in:

- copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari
- dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore
- ulteriori documentazioni (giustificativi di pagamento) che comprovino l'avvenuto pagamento delle fatture.

La documentazione di cui sopra va allegata ad un elenco o elaborato riepilogativo dove i suddetti titoli devono essere riassunti e per ciascuno deve essere indicato il numero e la data, il fornitore, una chiara descrizione sufficiente all'univoca individuazione dei beni acquisiti, la natura delle spese relative al bene ammesso a contributo ed il relativo importo al netto dell'IVA. Gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento devono comunque essere tenuti a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti ed i controlli previsti.

11. LIMITI, DIVIETI E OBBLIGHI

Il settore interessato dalla misura è quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. In ogni caso gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

L'impresa si impegna a garantire l'inalienabilità e la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per:

- ~ **10 anni** per costruzioni, ristrutturazioni e/o ammodernamenti di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti forestali;
- ~ **5 anni** per i macchinari, le attrezzature e i beni mobili in generale.

Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione; sono tali gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.⁸

11.1 OBBLIGHI RELATIVI AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO ED IL PAGAMENTO

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il beneficiario si impegna a:

- produrre, al momento del completamento della domanda, tutta la documentazione indicata;
- attuare tutti gli interventi previsti nella domanda e approvati dalla Giunta regionale con l'atto di assegnazione delle risorse;

⁸ Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di una attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età (per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni, da attestarsi nel preventivo del fornitore).

Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

- non apportare, se non ad avvenuta autorizzazione della SC, modifiche o variazioni al progetto che in varia misura ne alterino in modo sostanziale la connotazione iniziale;
- presentare le domande di pagamento entro i termini stabiliti dalla SC;
- fornire regolarmente, nei tempi richiesti, i dati di avanzamento finanziario e fisico del progetto.

Durante la fase di istruttoria e di realizzazione delle opere, potranno essere effettuati, da parte degli uffici competenti, dei controlli di natura tecnica ed amministrativa; ogni beneficiario è tenuto ad accettare il suddetto controllo, facilitandone lo svolgimento.

L'impresa si impegna inoltre a produrre la completa rendicontazione delle spese sostenute entro la data limite imposta per attuare tutti gli interventi ammessi specificata nel bando di adesione.

11.2 OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO

Tramite la sottoscrizione delle domande di aiuto e di pagamento, valutate ricevibili dalla Regione, il richiedente si impegna a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per un periodo di almeno 10 anni a partire dalla data di attribuzione del finanziamento se si tratta di un'opera edile, o di 5 anni se si tratta di macchinari, attrezzature e beni mobili in generale.

In tale periodo di tempo il beneficiario non può distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. Tale vincolo permane per tutto il periodo per il quale il bene oggetto di contributo non può essere alienato, pena l'applicazione di riduzioni e, nel caso di infrazioni gravi, esclusione dal contributo, come disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2576 in data 18 settembre 2009.

12. CONTROLLI

Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento

Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi, ai sensi del Regolamento (UE). N. 65/2011 della Commissione del 27/01/2011, art. 24.

Controlli in fase di realizzazione ed ex-post

Sono previsti controlli di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolti dall'Autorità di Gestione, dall'Organismo Pagatore, dalla struttura competente (SC) e/o da personale terzo rispetto ai soggetti incaricati dei controlli amministrativi: per verificare nel dettaglio gli aspetti legati alle modalità di controllo e reperire ulteriori informazioni in materia.

Oltre ai suddetti controlli ordinari potranno essere svolti altri controlli coordinati direttamente dalla Commissione europea e/o dallo Stato ed eseguiti dai competenti organismi di controllo quali ad esempio la Guardia di finanza, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

I beneficiari devono in tali casi mettere a disposizione dei controllori gli atti amministrativi inerenti al progetto, le pezze giustificative delle spese sostenute, i mandati di pagamento, le ricevute dei bonifici bancari, gli estratti conto bancari ed ogni altro documento ritenuto necessario. Dal punto di vista tecnico devono fornire gli elaborati progettuali, favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate, presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed ogni altro documento ritenuto necessario.

Dopo la conclusione degli interventi finanziati e ad avvenuto saldo finale del contributo, l'Organismo Pagatore, o un soggetto appositamente delegato, provvede a verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di destinazione delle opere e/o degli acquisti.

Nei casi in cui l'esito dei controlli risulti negativo o parzialmente negativo i beneficiari ne ricevono comunicazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitarie, nazionali e regionali.

Inoltre, per consentire la verifica (tramite controlli e ispezioni) dell'avvenuta realizzazione del programma di investimenti, nonché un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature, il beneficiario deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con l'impianto, il macchinario o l'attrezzatura stessi.

13.1 MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Considerata l'esigenza di realizzare un sistema di monitoraggio degli interventi finanziati, i beneficiari sono tenuti a fornire tempestivamente, entro le scadenze previste dagli uffici, i dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dei progetti.

In caso di mancato riscontro alla richiesta dei dati suddetti nei tempi previsti, gli uffici competenti sono autorizzati ad applicare le sanzioni che a seconda della gravità della violazione possono prevedere riduzioni o esclusione dal contributo.

Il beneficiario si impegna inoltre ad accettare i controlli dei competenti organi comunitari, statali e regionali stabiliti dai Regolamenti comunitari in vigore.

13.2 IVA, ALTRE IMPOSTE E TASSE

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che l'IVA non è ammissibile a contributo tranne quella non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni

degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

In generale, quindi, il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell’ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell’articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati.

L’IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell’IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano recuperabili dallo stesso.

13.3 LEASING

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) non è ammessa.

13.4 GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutte le spese (se maggiori di una) devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell’operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa e i documenti di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/2013, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

Le modalità di pagamento ammesse sono indicate nell’allegato B) al presente bando al quale si rimanda per le relative informazioni contenute. Si ricorda che:

- i pagamenti di un titolo non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni;
- analogamente, i pagamenti non possono essere regolati ricorrendo a permuta o vendita di macchinari usati, neppure nel caso che queste operazioni siano comprovate da fatture di vendita o valutazione dell’usato in quanto le modalità suddette sono assimilate a pagamenti in contanti.

14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L’art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR; pertanto, l’informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all’art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all’allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall’Unione europea, l’Autorità

di Gestione ha l’obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto:

- ad affiggere una targa informativa (messa a disposizione dall’Amministrazione) per le operazioni dei Programmi di Sviluppo Rurale che comportino investimenti di costo complessivo superiore a 50.000,00€;
- ad affiggere un cartello informativo (messo a disposizione dall’Amministrazione) nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

14.1 PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE AI POTENZIALI BENEFICIARI

Al fine di garantire un’ampia e tempestiva informazione a tutela di tutti gli interessati, il bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta, divulgato attraverso apposito comunicato stampa e posto in evidenza sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

La modulistica ed il vademecum per la presentazione delle domande saranno resi disponibili sul sito internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta parallelamente alla pubblicazione del presente bando all’indirizzo www.regione.vda.it alla sezione Risorse Naturali.

15. NORMA RESIDUALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”.

16. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

In merito alla Domanda di Pagamento si riporta, a titolo informativo, quanto disposto dall’Organismo Pagatore (AGEA):

1. per quanto riguarda la liquidazione dell’aiuto, il responsabile del procedimento amministrativo è l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, via Palestro 81;
2. il procedimento amministrativo prende l’avvio con la presentazione della domanda di pagamento;
3. ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione degli atti relativi alla domanda di pagamento è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che la parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare;
4. il pagamento dell’aiuto nella misura richiesta, senza l’applicazione di riduzioni o esclusioni, vale come comunicazione di chiusura del procedimento

amministrativo ai sensi della lettera b), del comma 1, dell’art. 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

17. GESTIONE DEI CASI PARTICOLARI

a) Varianti

Nel corso della realizzazione del progetto sono ammesse varianti non sostanziali, se coerenti con gli obiettivi del programma e rappresentate dall’introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti principi:

- le varianti devono essere preventivamente proposte alla SC e dalla stessa autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se al contrario comportano un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l’iniziativa finanziabile ed in particolare: cambio di sede dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche devono comunque essere comunicate agli uffici della struttura competente;
- le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l’ammissibilità a finanziamento del progetto.

b) Cause di forza maggiore

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce “un’eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo”.

Fatte salve le effettive circostanze da prendere in considerazione nei singoli casi, il dirigente responsabile può riconoscere, in particolare, le seguenti cause di forza maggiore:

- decesso del beneficiario;
- incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
- calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante l’attività;

- altri eventi segnalati dalla Regione come causa di forza maggiore a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di “circostanze anormali, indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, agli uffici competenti entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l’interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere incontestabili”.

c) Proroghe

I termini di scadenza per l’esecuzione delle iniziative non sono prorogabili, salvo causa di forza maggiore.

Valutata la richiesta, la SC ne dà comunicazione al beneficiario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e nel caso la proroga sia accettata, indicando il nuovo termine per la conclusione dell’iniziativa; nel caso in cui la proroga sia negata, nella comunicazione l’ufficio motiva la decisione e indica le modalità per attivare eventuale ricorso.

d) Rinuncia totale

La rinuncia totale da parte del beneficiario comporta:

- la sua esclusione dall’elenco delle domande autorizzate se avviene prima della definizione dell’elenco stesso;
- l’esclusione dalla possibilità di presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale nei tre anni successivi a quello in cui viene effettuata la rinuncia, se essa avviene successivamente alla definizione dell’elenco delle domande autorizzate, salvo che non sia conseguente a causa di forza maggiore. In ogni caso la struttura competente provvede all’attivazione della procedura di restituzione qualora siano stati erogati dei contributi.

Nel caso la rinuncia sia successiva al decreto di concessione, nella comunicazione la struttura competente motiva la decisione, qualora non riconosca la causa di forza maggiore, e indica le modalità per attivare l’eventuale ricorso.

e) Parziale esecuzione dell’intervento

Nel caso in cui entro il termine assegnato l’intervento sia stato solo parzialmente eseguito, si rende necessaria la valutazione del grado di realizzazione dello stesso, al fine di verificare la funzionalità di quanto realizzato.

Si possono verificare due ipotesi:

- la parte dell’intervento realizzato non è funzionale, ovvero non consegue gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. Ciò comporta la revoca della concessione del contributo, la restituzione di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo e l’esclusione dalla possibilità di

presentare domanda per la stessa misura nei bandi emessi nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale nei due anni successivi dal provvedimento di revoca;

- la parte dell’intervento realizzato è comunque funzionale, ovvero consegue gli obiettivi fondamentali dell’iniziativa che sono stati alla base della decisione di ammissibilità della domanda e/o della sua posizione in graduatoria. La struttura competente, accertata la funzionalità di quanto eseguito e acquisita la documentazione relativa alle spese per opere/iniziative realizzate, calcola il contributo finale ammesso.

f) Economie e maggiori spese

Nel caso in cui gli interventi previsti siano stati interamente realizzati, l’obiettivo sia stato raggiunto e la spesa rendicontata e ammessa sia inferiore a quella approvata nel provvedimento di concessione, le conseguenti economie di spesa non sono di norma utilizzabili per finanziare interventi aggiuntivi rispetto al progetto originario.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa approvata nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso.

g) I casi di cessione

Successivamente alla conclusione del progetto e a far data dalla liquidazione del saldo, per un periodo rispettivamente pari a 10 anni per i beni immobili, 5 anni per i restanti, i beni che hanno beneficiato delle provvidenze recate dal Programma di Sviluppo Rurale non possono essere ceduti o distolti senza giusta causa dall’impiego e dalla destinazione prevista.

In caso di violazione di detto vincolo, i beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi secondo le modalità previste. La SC, durante il periodo vincolativo, può autorizzare la cessione dei beni di cui sopra, qualora la stessa avvenga nell’ambito di una impresa analoga a favore del nuovo rappresentante legale che sottoscrive gli obblighi previsti a carico del beneficiario originario.

La struttura competente, verificati i requisiti del subentrante, comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, il parere positivo o negativo al subentrante stesso e al beneficiario originario.

Nel caso in cui dopo l’erogazione del saldo, ma entro il periodo vincolativo di cui al precedente punto, il beneficiario intenda trasferire l’azienda a terzi, deve darne preventiva comunicazione alla struttura competente. Qualora il subentrante sottoscriva gli impegni assunti dal cedente, la SC ne prende atto avvertendo sia il cedente che il subentrante che eventuali violazioni degli obblighi durante il periodo vincolativo determineranno l’avvio del procedimento di revoca nei confronti del beneficiario originario. Qualora il subentrante non intenda assumersi gli impegni del cedente, la SC avvia nei confronti di quest’ultimo la procedura di revoca.

Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell’erogazione del saldo, al beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest’ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione a condizione che dimostri il possesso delle condizioni oggettive e soggettive che hanno consentito la concessione delle provvidenze e che sottoscriva, con le medesime modalità del cedente,

le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. La SC verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Viene comunicato anche il nuovo contributo, che viene calcolato sulla base della misura agevolativa relativa al soggetto subentrante e che, comunque, non può superare l'importo indicato nel decreto di concessione originario.

Qualora, invece, la SC accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

18. REVOCHE E SANZIONI

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità/condizioni di accesso alla misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” comporta l'esclusione dall'aiuto, come descritto ai punti 9) e 23) dell'allegato 1 alla D.G. 2576 del 18/09/09 (e successive modificazioni). Tale regime sanzionatorio vige anche per le domande riferite alle annualità precedenti (bando 2009) e non ancora liquidate.

Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di controlli, riduzioni ed esclusioni da applicarsi nel caso di infrazioni rilevate nell'ambito della misura 123, si fa riferimento all'allegato 1) della D.G. 2576 del 18/09/09 (e successive modificazioni) che riporta l'elenco delle principali terminologie e definizioni utili di cui ai regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1698/2005, n. 1122/2009, (UE) n. 65/2011 (e successive modificazioni) ed al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 10346 del 13/05/2011 (e successive modificazioni).

19. MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

La richiesta di aiuto consta della seguente documentazione:

- a) Allegato A) Domanda di adesione alla Misura 123, con autodichiarazione del richiedente che indichi:
- lo stato di iscrizione alla C.C.I.A.A., con particolare riferimento al codice di attività;
 - l'elenco delle attrezzature e del parco macchine forestali di proprietà (con indicazione dell'anno di acquisto) o in uso sotto altre forme specificando la forma di possesso (leasing o altro);
 - la quota percentuale di reddito, del triennio precedente alla presentazione della domanda, derivante dalle operazioni di taglio, sul reddito totale d'impresa (con l'esclusione del reddito derivante dalla commercializzazione del legname proveniente da trasformazione eseguita dal richiedente in bosco e dalla commercializzazione di biomassa semilavorata proveniente da lavori forestali eseguiti da terzi);
 - i lavori forestali svolti nel triennio precedente;

- il volume di legname tagliato nel triennio precedente [con suddivisione in: volume per anno, per tipo di assortimento prevalente (legna da ardere, latifoglia da opera, conifera da opera, da macero), per provenienza (lotti pubblici, privati)];
- dichiarazione del titolare di assenza a carico della ditta di procedure di fallimento e/o di liquidazione in corso;
- dichiarazione di impegno a non alienare i beni oggetto di contributo o di comunicazione di cessato funzionamento e la loro destinazione finale ovvero sostituzione;
- dichiarazione riguardante il fatturato medio degli ultimi 3 anni;
- attestato di regolare iscrizione all'IPNS e/o ad altri enti previdenziali.

b) Allegato C) Dichiarazione de minimis;

c) Allegato D) Autodichiarazione redditività aziendale;

d) Progetto definitivo/esecutivo comprensivo di: corografia (C.T.R. in scala 1:10.000), relazione tecnico – descrittiva che motiva dettagliatamente gli interventi, planimetria catastale, piante, sezioni e prospetti, particolari costruttivi, relazione geologica, computi metrici analitici e crono – programma dei lavori, computo metrico estimativo con quadro economico, documentazione fotografica (panoramica dell'area di intervento e di dettaglio), quando previsto.

e) copia dello statuto della società;

Nel caso in cui la richiesta riguardi l'acquisto di **macchine ed attrezzature forestali**, dovrà essere inoltre presentata la seguente documentazione specifica:

f) tre preventivi firmati dell'attrezzatura che si intende acquistare specificando tipo, marca e caratteristiche tecniche oppure una dichiarazione redatta da un tecnico qualificato nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento.